




Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
*Reggio Calabria*



REGIONE CALABRIA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI  
DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"BIANCHI MELACRINO MORELLI"  
DI REGGIO CALABRIA**

### **ART. 1 - COMPOSIZIONE.**

1. Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico sanitaria. Ai sensi del D. Lg.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale n. 2/1996 e del Regolamento Aziendale approvato con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è così composto:
  - 12 medici in servizio presso i presidi ospedalieri Riuniti e Morelli, di cui almeno 2 appartenenti all'area chirurgica, almeno 4 all'area medica, almeno 1 in rappresentanza dell'area dei servizi/ Direzione Medica di Presidio/ Staff Direzione Generale.
  - 3 operatori sanitari appartenenti a personale dirigenza sanitaria non medica;
  - 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
  - 3 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario.
2. Al Consiglio dei Sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori di Dipartimento;

### **ART. 2 – COMPETENZE.**

1. Il Consiglio dei Sanitari, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D. Lg.vo n. 502/1992 e s.m.i., esprime parere obbligatorio, non vincolante, ma con onere di motivazione a carico del Direttore Generale ove non intenda conformarsi, sotto il profilo tecnico-sanitario su:
  - provvedimenti a valenza generale o programmatica in materia di attività tecnico-sanitarie;
  - provvedimenti, sempre a carattere generale o programmatico, in materia di assistenza sanitaria;
  - piani di investimenti attinenti le attività tecnico-sanitarie.
2. Il Consiglio dei Sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
3. Il Consiglio dei Sanitari formula proposte, nell'ambito delle materie di propria competenza, alla Direzione Generale.
4. I pareri obbligatori resi al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, devono pervenire al Direttore Generale entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

### **ART. 3 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.**

1. Il Presidente del Consiglio dei Sanitari è il Direttore Sanitario Aziendale. In caso di sua assenza, impedimento o vacanza, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. Il Consiglio dei Sanitari, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio Vice Presidente.

#### **ART. 4 – CONVOCAZIONE.**

1. Il Consiglio dei sanitari si riunisce, con cadenza di norma trimestrale, su convocazione scritta del Presidente o, in caso di assenza, impedimento o vacanza, del Vice Presidente.
2. E' prevista la possibilità di convocazione straordinaria su richiesta di almeno la metà dei membri eletti, motivata al Presidente.
3. L'avviso di convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed essere trasmesso, oltre che ai componenti del Consiglio dei Sanitari, anche ai Direttori di Dipartimento che possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 2.
4. L'avviso di convocazione ordinaria unitamente all'Ordine del Giorno devono essere trasmessi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione mediante messaggio di posta elettronica indirizzato ai componenti e pubblicati sul sito internet aziendale in un apposito spazio dedicato al Consiglio dei Sanitari.
5. E' ammessa, in caso eccezionale, la convocazione di urgenza, nel qual caso il Consiglio dei Sanitari potrà essere convocato anche anticipatamente rispetto al termine di cui al comma precedente (entro e non oltre le 24 ore antecedenti l'inizio della seduta) con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
6. La validità delle sedute è stabilita secondo il successivo art. 7.

#### **ART. 5 – PARERI.**

1. Il Consiglio dei sanitari esprime il parere con le modalità previste dalla normativa vigente
2. Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
3. Il termine di cui al punto precedente può essere ridotto per motivate ragioni di necessità e di urgenza, dal Direttore Generale e/o dal Presidente del Consiglio dei sanitari.

#### **ART. 6 - ORDINE DEL GIORNO.**


1. L'Ordine del Giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio dei Sanitari e possono essere assunte decisioni sulle questioni in esso inserite. E' facoltà del Consiglio decidere a maggioranza dei propri componenti di trattare argomenti ritenuti validi e non inseriti specificatamente all'ordine del giorno, che si intenderanno rientrare nel punto "Varie ed eventuali".
2. Gli atti eventualmente concernenti gli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere disponibili almeno tre giorni prima presso la Segreteria del Consiglio per poter essere consultati dai componenti. In caso di convocazione di urgenza la



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

documentazione deve essere resa disponibile per la consultazione nelle ventiquattro ore antecedenti la seduta.

#### **ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI.**

1. Le sedute del Consiglio dei sanitari sono valide quando è presente la metà dei componenti. Le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. E' facoltà del Direttore Generale presenziare alle sedute del Consiglio dei sanitari, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.
3. Ove si tratti di nomine o designazioni si procede a scrutinio per schede segrete.
4. Le determinazioni sono di norma adottate con voto palese per alzata di mano. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento a una o più persone, ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
5. I componenti, all'inizio della seduta, possono presentare, proposte, mozioni e richieste di chiarimenti al Presidente il quale ha facoltà di soddisfare le richieste medesime contestualmente o nelle sedute successive.
6. Qualora siano posti all'ordine del giorno argomenti che possano personalmente interessare i componenti del Consiglio o loro familiari, i componenti stessi non potranno partecipare alla seduta e alla relativa votazione.
7. La partecipazione al Consiglio dei sanitari non è delegabile e costituisce adempimento dei doveri di ufficio.
8. Le sedute del Consiglio dei sanitari non sono pubbliche. Tuttavia, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno ed ai fini dell'approfondimento di specifiche materie che richiedono particolari competenze, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti qualificati.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.**

1. Gli argomenti posti all'Ordine del giorno possono essere relazionati dal Presidente o, su delega, da un componente del Consiglio competente per materia o proponente.
2. Il Presidente può proporre l'audizione di persone esterne durante il corso della stessa o di altre sedute. Tutti i componenti il Consiglio possono richiedere chiarimenti ed approfondimenti, esprimere valutazioni, formulare proposte.
3. Di ciascuna seduta deve essere redatto apposito verbale, la cui approvazione dovrà essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di riferimento. Ai fini dell'approvazione la bozza del verbale dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio dei sanitari unitamente alla convocazione della seduta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante;

### **ART. 9 – FUNZIONI DI SEGRETERIA.**

1. Le funzioni di segreteria e le attività di carattere amministrativo sono svolte da personale amministrativo aziendale, nominato con apposito provvedimento della direzione amministrativa aziendale. Il segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni e garantisce che la documentazione istruttoria relativa alle questioni iscritte all'ordine giorno sia a disposizione dei componenti.
2. Ogni atto in originale verrà custodito dal segretario stesso che curerà anche le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio, avendo comunque cura di inoltrare copia di ogni verbale definitivo alla U.O.C. Affari Generali Legali ed Assicurazioni per i compiti propri.

### **ART. 10 - COMPITI DEL PRESIDENTE.**

1. Il Presidente apre la seduta, propone la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, può formulare proposte, dirige e modera la discussione, conferisce la facoltà di parlare, secondo l'ordine con il quale viene richiesta la parola, mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a esprimersi, proclama il risultato delle votazioni, dichiara sciolta o rinviata l'adunanza.
2. Il Presidente, inoltre, ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza.

### **ART. 11 – DECADENZA.**

1. La perdita della qualificazione soggettiva che costituisce requisito di eleggibilità a membro effettivo del Consiglio dei sanitari (stato di dipendenza, appartenenza al profilo professionale) comporta la decadenza automatica d'ufficio della qualità di membro del Consiglio medesimo.
2. Decade, altresì, d'ufficio il consigliere assente per tre sedute consecutive nel periodo di validità del Consiglio e che non abbia comunicato per iscritto alla Segreteria del Consiglio la propria assenza alla seduta e la relativa motivazione.
3. Della decadenza prende atto il Consiglio nella prima seduta utile dopo il verificarsi dell'evento che la determina.
4. In caso di vacanza, a seguito di decadenza o dimissioni, di un seggio del Consiglio, il medesimo è integrato, con atto deliberativo del Direttore Generale, con il primo dei non eletti della categoria professionale. Ove la sostituzione non sia possibile per insufficienza della graduatoria, e la rappresentanza della categoria scenda al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede alla rinnovazione integrale della stessa mediante nuova elezione.

#### **ART. 12 - DURATA IN CARICA.**

1. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica tre anni a far data dalla deliberazione di nomina e deve essere rinnovato entro trenta giorni dalla sua scadenza.

#### **ART. 13 - ISTITUZIONI DI COMMISSIONI.**

1. Il Consiglio può decidere, su richiesta anche di un solo componente e con l'approvazione della maggioranza, l'istituzione di Commissioni ad hoc per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti su cui il Consiglio debba pronunciarsi.

#### **ART. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.**

2. Gli argomenti discussi nelle sedute del Consiglio dei sanitari, nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede, hanno carattere riservato in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati, pertanto i partecipanti sono tenuti a non divulgarne il contenuto.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Qualora intervengano leggi nazionali o regionali disciplinanti diversamente la materia oggetto del presente regolamento, il medesimo si intende automaticamente integrato e/o modificato in osservanza alle stesse.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio con la maggioranza del 2/3 dei componenti eletti, su proposta del Presidente o di almeno la metà dei membri eletti.
3. Le modifiche approvate ai sensi del precedente comma 2 sono trasmesse al Direttore Generale che con provvedimento motivato le approva o le rifiuta in tutto o in parte.